

CXLI.

TORNATA DEL 1º MARZO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Svolgimento dell'interpellanza del senatore Del Giudice al ministro della pubblica istruzione intorno ai novissimi regolamenti universitari del 26 ottobre 1903, e in ispecie sulla condizione fatta alle discipline di carattere storico col regolamento speciale per la Facoltà di giurisprudenza (Allegato D); e del senatore Cantoni allo stesso ministro sui regolamenti universitari approvati con Regio decreto 26 ottobre 1903 e specialmente sul regolamento generale e su quello concernente la Facoltà di filosofia e lettere — I senatori Del Giudice e Cantoni svolgono la loro interpellanza — Discorso del senatore Pierantoni — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Gli interpellanti si dichiarano soddisfatti — L'interpellanza è esaurita — Presentazione di progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

È presente il ministro dell'istruzione pubblica; più tardi interviene il ministro del tesoro, *interim* delle finanze.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Del Giudice al ministro della pubblica istruzione intorno ai novissimi regolamenti universitari del 26 ottobre 1903, e in ispecie sulla condizione fatta alle discipline di carattere storico col regolamento speciale per la Facoltà di giurisprudenza (Allegato D); e del senatore Cantoni allo stesso ministro sui regolamenti universitari approvati con Regio decreto 26 ottobre 1903 e specialmente sul regolamento generale e su quello concernente la Facoltà di filosofia e lettere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del senatore Del Giudice al ministro della pubblica istruzione intorno ai novissimi regolamenti universitari del 26 ottobre 1903,

e in ispecie sulla condizione fatta alle discipline di carattere storico, col regolamento speciale per la Facoltà di giurisprudenza (Allegato D); e del senatore Cantoni allo stesso ministro sui regolamenti universitari approvati con Regio decreto 26 ottobre 1903, e specialmente sul Regolamento generale e su quello concernente la Facoltà di filosofia e lettere.

Poichè queste due interpellanze si riferiscono ad uno stesso oggetto, se i signori senatori interpellanti e l'onorevole ministro consentono, si potrebbero riunire in una sola.

Non essendovi obiezioni, così sarà fatto.

Do quindi facoltà al senatore Del Giudice di svolgere la sua interpellanza.

DEL GIUDICE. La mia interpellanza fu annunciata quando non era ancora firmato il decreto riguardante la sospensione dei regolamenti speciali delle varie Facoltà universitarie. Tuttavia anche dopo quel decreto io credetti opportuno svolgere l'interpellanza, sia perchè il regolamento generale universitario non è colpito da quella sospensione, sia anche perchè la sospensione relativa ai diversi regolamenti speciali è temporanea e dovrebbe cessare al 1º novembre

di quest'anno; onde può darsi che in tal giorno vengano in vita nuovamente i regolamenti senza alcuna modificazione. È vero che dalla relazione che precede il decreto apparisce l'intendimento del ministro di volerli riformare; ma appunto perciò le osservazioni che vengono dal Senato possono sempre essere un utile suggerimento all'onor. ministro, ed io spero per la parte che mi riguarda, ch'egli vorrà accogliere favorevolmente quelle che sono per fare. Poche cose dirò sul regolamento generale. In questo regolamento, che contiene in massima parte disposizioni di ordine amministrativo, riconosco parecchie cose buone; alcuni dubbi furono tolti, delle norme incerte vennero precisate; ma contiene anche delle disposizioni, a mio parere, non plausibili. Così la riduzione apportata nel numero dei componenti il Consiglio accademico (ridotto alla metà) e la restrizione delle sue attribuzioni e di quelle delle Facoltà, che sono i collegi principali delle Università, aumentando invece le funzioni del rettore e dei presidi, non hanno il carattere di riforme liberali, ma sono l'effetto di una tendenza, dirò così, troppo accentratrice; il che nuoce alla vita universitaria. Chiunque ha esperienza della vita delle nostre Università, sa che le autorità singole, i rettori e i presidi possono adempiere bene al loro ufficio quando la studentesca è tranquilla; ma nei momenti di agitazione e d'intemperanza l'autorità loro, se non è suffragata dalla simpatia e fiducia personale, è pressochè nulla. Se vi è, nelle condizioni delle nostre Università, un resto di autorità è nei corpi collegiali: sono il Consiglio accademico e le Facoltà che conservano ancora un'autorità morale, abbastanza forte e che è generalmente rispettata dagli studenti.

Ora, io non comprendo per qual ragione sia stato sminuito il Consiglio accademico in guisa da perdere una buona metà dei membri che prima lo componevano, e non capisco neanche perchè siano state ampliate le funzioni e le competenze dei rettori e presidi a scapito di quelle spettanti al Consiglio accademico e ai Consigli di Facoltà. Ora in questa tendenza accentratrice, il ministro, che fu autore del regolamento, non ha badato, qualche volta è andato tant'oltre da infrangere (è la parola che devo dire) una disposizione di legge. Questo si verifica sopra tutto nelle funzioni disciplinari dei vari corpi universitari.

L'art. 144 della legge Casati enumerando le varie pene disciplinari, dispone che le pene di terzo e di quarto grado, ossia la sospensione dagli esami e la esclusione temporanea dall'Università *debbono* (è la parola che usa) essere pronunciate dalla Facoltà. Invece il regolamento generale di cui mi occupo, all'art. 134, che corrisponde precisamente all'articolo 144 della legge, modifica il testo di legge in guisa che attribuisce il diritto di pronunciare queste due pene al rettore, lasciando alla Facoltà soltanto il diritto di proporre o di dare parere. Qui siamo in presenza di una materia assai delicata, giacchè per quanto sia disciplinare, si tratta sempre di giurisdizione. È la legge che investe la Facoltà del diritto esclusivo di pronunciare queste pene, e non si può con un articolo di regolamento mutare il giudice, riducendo la funzione della Facoltà ad una semplice proposta e parere. Quindi il rettore, giusta il regolamento, potrebbe anche non aderire alla proposta della Facoltà e assolvere se questa propone di punire o viceversa. Lascio in disparte altri appunti che si potrebbero fare sul regolamento generale, essendo questo oggetto di altra interpellanza, e passo a dire del regolamento speciale, di quello che riguarda l'ordinamento degli studi giuridici.

Questo regolamento tanto nella edizione del 1902, quanto nell'altra successiva del 1903, è informato ad una tendenza che io non esito a dire regressiva per tutto quanto attiene alla funzione degli studi, al programma degli insegnamenti, alla disposizione degli esami; perchè tale tendenza poteva avere la sua ragion d'essere 40 o 50 anni addietro, ma oggi non più. Infatti il concetto fondamentale che domina nel regolamento è quello di dare una spiccata prevalenza alle scienze dogmatiche trascurando, anzi sacrificando addirittura, tutto lo insegnamento storico.

Ciò poteva convenire prima del 1860, quando la scienza giuridica applicavasi principalmente a trattazioni esegetiche e dogmatiche. Tutti i trattati, o la maggior parte di essi pubblicati prima del 1860, o meglio del 1870, erano calcati in genere sulla falsariga dei commentari francesi, e l'opera dei giuristi limitavasi ai Codici francesi, dai quali derivarono in gran parte i nostri; e se qualche volta si andava più in là, l'indagine arrestavasi alle fonti prossime o immediate di essi Codici.

Siffatta tendenza dogmatica è ormai superata da un indirizzo diverso, cui ha contribuito soprattutto il metodo e la ricerca storica.

In grazia del nuovo indirizzo la produzione scientifica dopo il 1870 presenta caratteri spiccatamente diversi da quella del periodo anteriore. Oggi i giuristi non si accontentano più di spiegare le disposizioni dei Codici, o di fermarsi alle sorgenti immediate di essi, ma si va più addentro, si penetra più nel passato.

Tutto quell' immenso materiale che fu accumulato dalle scuole e dalle legislazioni, dal secolo XII al XVIII, oggi è usufruito largamente dagli studiosi del diritto.

E così tutte le fila che rannodano la legislazione vigente alle antiche tradizioni italiane, sono mantenute vive e rese visibili. Ecco il grande progresso che si è compiuto nella produzione scientifica, dal 1870 a questa parte.

Ebbene, in contrasto con questo progresso, in contrasto con questa nuova tendenza scientifica, i compilatori del regolamento, si mostrano seguaci ancora del vecchio indirizzo; e la prova di ciò l'abbiamo nel trattamento che è stato fatto a tutte le discipline storiche nell'ordine di studi delle Facoltà giuridiche.

Perchè questa dimostrazione che io farò nel modo più breve possibile riesca perspicua, gioverà guardare alle principali disposizioni del regolamento ultimo in confronto con quelle dei regolamenti anteriori.

La legge Casati, fra i tanti meriti che ebbe ed ha tutt'ora, vanta questo, ch'essa fu la prima legge la quale istituì la storia del diritto come disciplina obbligatoria e principale.

Prima della legge Casati la storia del diritto era insegnata soltanto nelle Università del Piemonte e della Toscana, ma nelle Università degli altri Stati mancava. Perciò si deve a questa legge l'aggiunta della storia giuridica come insegnamento fondamentale in tutte le regioni dov'essa venne applicata. Dopo d'allora questa materia si venne ognor più rafforzando nei programmi didattici.

Il Bonghi, col regolamento del 1875, seguendo il principio attuato dal Casati stabilì che la storia del diritto avesse a separarsi dalla introduzione generale alle scienze giuridiche con la quale prima era unita; con che si venne a dare maggior latitudine alla trattazione di essa.

Il regolamento Bonghi ebbe vita soltanto un

anno, ma la separazione suddetta fu mantenuta dal regolamento Coppino del 1876. E più tardi il Coppino stesso col regolamento del 1885 allargò l'insegnamento della storia del diritto ad un biennio; e poi vi aggiunse anche come insegnamento speciale ed obbligatorio la storia del diritto romano che prima era confusa collo istituzioni romane.

Nè basta. Il diritto ecclesiastico, il quale pur essendo una materia obbligatoria contemplata dalla legge Casati, si era lasciato cadere quasi per dissuetudine dopo l'abolizione delle Facoltà teologiche, noi lo vedemmo restituito alla dignità primitiva, e prima o poi ne fu ripristinato l'obbligo di studio e di esame nelle Università tutte dello Stato. Questa, o signori, era la condizione delle discipline storico-giuridiche sino al 1901: vediamo ora quali mutazioni vi apportarono i regolamenti dell'onor. Nasi. Questo ministro ebbe certo tutta la intenzione di far bene e in parte vi riuscì in alcuni punti del regolamento generale e forse anche dei regolamenti speciali di altre Facoltà; ma per quello giuridico egli ebbe la mano poco felice nello scegliere i suoi collaboratori, e vennero fuori delle innovazioni punto lodevoli.

Col regolamento del 1902 la storia del diritto da materia biennale fu ridotta a materia annuale.

La storia del diritto romano perdette la dignità di disciplina obbligatoria e divenne libera e senza esame; e del pari il diritto ecclesiastico, che pur era contemplato dalla legge Casati, divenne corso libero e senza esame; cosa molto inopportuna, non solo per riguardi teorici e pratici, quanto anche dirò così, per una ragione di ordine politico; perocchè nelle condizioni presenti dello Stato nostro, giova che la cultura del diritto ecclesiastico sia diffusa e fortificata acciò la società laica possa maneggiare questa arma con la stessa abilità e perizia, con cui è maneggiata tanto di frequente dalla Curia pontificia.

Publicato questo regolamento, non mancarono i voti delle Facoltà nel senso di ritornare alle disposizioni precedenti, nè mancò una voce ancor più poderosa: alludo al Congresso storico internazionale che appunto in quel tempo si adunava a Roma sotto l'alto patronato del Re. Il congresso storico in una seduta del 7 aprile, seduta memorabile per l'intervento e

la partecipazione di illustri stranieri, rappresentanti delle Università di Berlino, di Breslavia, di Parigi, di Czernvich, di Camdrige, di Oviedo, di Innsbruch, trattò il tema della funzione e dei limiti della storia giuridica dell'insegnamento accademico, e dopo ampia discussione a voti unanimi si approvò il seguente ordine del giorno (lo leggo dal diario ufficiale del congresso):

« La sezione giuridica del Congresso storico internazionale fa voti che gli insegnamenti storici non siano diminuiti nelle Facoltà europee, e che particolarmente in Italia sia restituito il posto che avevano recentemente la storia del diritto romano, quella del diritto italiano ed il diritto ecclesiastico ».

Or bene, la risposta a un voto così autorevole l'abbiamo nel novissimo regolamento del 26 ottobre 1903; il quale in parte è un peggioramento del regolamento antecedente. Un peggioramento dico in questo senso, che, mentre la storia del diritto, pur ridotta ad un anno solo, era conservata come materia di esame speciale, col nuovo regolamento se ne toglieva l'esame speciale e la si poneva insieme a materie diverse, disperate per un così detto esame di licenza, il quale pel modo onde è composta la Commissione non presenta nessuna garanzia di serietà.

Infatti la storia del diritto italiano, la storia del diritto romano, il diritto ecclesiastico, la medicina legale e la statistica, sono riuniti insieme per un esame complessivo nella cui Commissione non è assicurato neanche l'intervento dell'insegnante ufficiale della materia; cosicchè dove mancano, come, per esempio, a Pavia, i liberi docenti di storia giuridica e di diritto canonico, gli esami di queste materie potrebbero esser dati dall'insegnante di statistica o di medicina legale.

Ora io domando se questo esame è serio e se è seria la composizione di una Commissione per materie così disparate. Per quale ragione intrinseca mettete assieme medicina legale e statistica, colle discipline storiche nella Facoltà di giurisprudenza?

Io potrei andare innanzi nei particolari, e parlare dell'estensione relativamente eccessiva data al corso di diritto civile, e dei nuovi insegnamenti delle così dette pratiche forensi, ma me ne astengo per non abusare della pa-

zienza del Senato. Quanto dissi mi basta ad ogni modo per giustificare il mio assunto.

Conchiudo confidando che il ministro dell'istruzione pubblica, onor. Orlando, da quel valoroso giurista ch'egli è, memore dell'aver contribuito anch'egli con tanta efficacia a dar rilievo all'elemento storico nel campo del diritto pubblico, non voglia consentire che i regolamenti del suo predecessore rimangano immutati, e che soprattutto non ritorni in vigore al 1º novembre senza profonde correzioni il regolamento speciale della Facoltà giuridica, le cui norme non assicurano la conservazione di quei preziosi acquisti che nel campo delle scienze giuridiche si sono fatti in quest'ultimo trentennio. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cantoni.

CANTONI. Dopo la presentazione della mia interpellanza sono avvenuti due fatti i quali sembrano averne diminuita l'opportunità. Uno è la sospensione che l'onor. ministro ha fatto dei regolamenti speciali, e l'altro è la legge votata testè dalla Camera dei deputati sulla nomina dei professori straordinari, nomina che è andata soggetta a tante vicende e peripezie. Ora, era questo appunto uno degli argomenti principali del quale io volevo occuparmi; giacchè l'ultimo regolamento generale vi aveva portata una nuova e non cattiva modificazione. Ma pur riservandomi di esporre le mie idee su questo argomento quando nel Senato verrà in discussione il relativo progetto di legge, l'interpellanza su altri punti importanti mi pare ancor oggi opportunissima per due ragioni, di cui una di carattere generale e l'altra relativa ai fatti presenti.

La prima è che qui nel Senato riesce molto difficile discutere delle cose della pubblica istruzione in occasione dei bilanci; inquantochè questi, e specialmente il bilancio della pubblica istruzione, ci vengono quasi sempre negli ultimi giorni in cui si deve deliberare. Tutti fanno ressa perchè i bilanci sieno votati prontamente, e non riesce possibile a noi di esporre le nostre idee. D'altra parte credo che l'istruzione, e specialmente l'istruzione superiore, abbia una importanza nel nostro paese maggiore di quella che generalmente le si dà nel Parlamento. Vi è ora specialmente poco interesse a trattare questioni relative all'istruzione superiore, rite-

nendosi dai più che nelle condizioni attuali della società sia più importante l'istruzione popolare. Per verità io credo che sull'importanza non sia da farsi nessuna discussione; perchè tutti i gradi dell'istruzione sono egualmente importanti; e dato pure che l'istruzione popolare sia più importante dell'universitaria, questa è il coefficiente più efficace per una buona istruzione elementare; perchè i maestri vengono istruiti e formati da professori i quali alla lor volta escono dalle nostre Università. Se dunque istruiamo male i professori che devono insegnare nelle scuole normali, questi instruiranno male i maestri elementari ed avremo anche una cattiva istruzione primaria. È quindi stranissimo quando si dice, parlando delle Università, che queste sono istituti aristocratici; quasi per dire che non sono d'interesse generale, ma riguardano le classi privilegiate e l'occuparsi di esse non sia molto opportuno in questo momento di tendenze spiccatamente democratiche. Ma, anche lasciando da parte l'importanza che ha l'istruzione superiore per altri gravissimi riguardi (perchè da essa son formati tutti coloro che esercitano le più alte professioni) e considerando soltanto l'azione indiretta ma decisiva che essa esercita sull'istruzione elementare, dovremo riconoscere che il risolvere convenientemente la questione universitaria è di grande interesse anche in questi tempi democratici.

Ma vi è anche una ragione speciale per la quale ho mantenuta la mia interpellanza, ed è questa: il ministro ha bensì sospesa l'applicazione dei regolamenti speciali, ma ha mantenuto in vigore il regolamento generale; ed io intendo appunto parlare più particolarmente di questo. E pur lasciando in disparte, per le ragioni già dette, la questione della nomina dei professori delle Università, questione però molto importante e sulla quale fin d'ora richiamo l'attenzione del Senato per l'esame che ne dovrà fare prossimamente, io voglio ora discutere soltanto su due punti essenziali della nostra vita universitaria: l'uno concernente la stabilità dei nostri ordinamenti scolastici, sulla quale il Senato ha già esposto la sua opinione nel 1901 discutendo il bilancio, e l'altro concernente la questione della libertà nell'istruzione superiore.

Quanto alla stabilità dei nostri ordinamenti scolastici, io mi compiaccio che il ministro abbia mostrato di avere la perfetta coscienza

dei mali gravissimi che derivano alle nostre Università come alle altre scuole dalla mutazione continua dei nostri ordinamenti. Ed infatti nella relazione che precede il decreto relativo alla sospensione dei regolamenti speciali egli li ha, per così dire, descritti in modo incisivo. Il ministro però ha taciuto un fatto il quale giustifica ancor più, il suo provvedimento che, se era ormai necessario, a molti certamente sarà parso strano, perchè si trattava di sospendere dei regolamenti quasi a mezzo dell'anno scolastico.

Ma conviene notare che questi regolamenti, firmati dal Re soltanto il 26 ottobre 1903, furono pubblicati dopo la metà del dicembre; mentre avrebbero dovuto essere già regolarmente in vigore prima della firma Reale, cioè alla metà almeno di ottobre, quando già si fanno le iscrizioni. E s'aggiunga che questi novissimi regolamenti erano stati preceduti nello stesso anno 1903 da una circolare dell'aprile la quale modificava un regolamento pubblicato nel settembre del 1902. Voi potete facilmente immaginarvi qual profondo turbamento dovesse portare nelle nostre Università questa vertiginosa successione di disposizioni diverse, per la quale, dovendosi pur rispettare i diritti acquisiti dagli scolari, vigevano nello stesso tempo tre o quattro regolamenti diversi, il regolamento generale Boselli coi regolamenti speciali Coppino, poi il regolamento Nasi del 1902, poi la circolare Nasi dell'aprile 1903, poi il regolamento Nasi del 26 ottobre pubblicato nel dicembre 1903. Per quanto i professori universitari abbiano il cervello sottile, v'immaginate voi come potessero regolarsi dinanzi a questa selva di regolamenti? E notate, che se in parecchi punti non v'erano tra essi differenze essenziali, questo non è un'attenuante, ma bensì un'aggravante, essendo più facile capire una differenza grande che non queste modificazioni parziali e molteplici, le quali perturbano completamente l'andamento degli studi; perchè, anche quando tali modificazioni non sono in sé di grande importanza e ci paiono piccole, per i singoli professori e specialmente per gli studenti producono effetti rilevanti: a un professore si restringe una materia e ad un altro si allarga; e così per gli studenti una materia ora viene allargata, ora ristretta, l'una tolta e un'altra aggiunta, ecc. E lo stesso si dica per gli esami.

Ora, pensate voi come si dovevano trovare questi poveri studenti e questi professori di fronte a tutte queste novità! Non dobbiamo quindi meravigliarci se è avvenuto il fatto a cui più sopra ho accennato, che qualche facoltà, trovandosi dinanzi a tutte queste variazioni e modificazioni, e non sapendo proprio come raccapezzarsi, non per spirito di ribellione, ma unicamente per uscire il meno peggio e mettere un po' d'ordine, aveva senz'altro risolto di lasciar da parte questi nuovissimi regolamenti, continuando coi vecchi.

Dunque il ministro ha dovuto proprio prendere una deliberazione di necessità, e questo fatto è una nuova prova che le riforme anche buone debbono essere ben preparate, e che da altra parte è un pregiudizio il credere che le riforme medie, per così dire, le quali non danno un nuovo indirizzo, sieno le più facili ad attuarsi. Io credo anzi che una riforma logica, razionale che venisse dal Governo sarebbe bene accolta dalle Università e di più facile attuazione che non questi piccoli molteplici e incessanti mutamenti i quali non sono l'attuazione di un concetto organico del ministro, ma delle tendenze varie e più o meno giustificate di coloro che gli stanno attorno. Del resto che queste minute riforme sieno di danno gravissimo lo prova anche il discorso del mio amico senatore Del Giudice.

Ma io debbo sul tema che ora discuto richiamare alla memoria del Senato un fatto che precedette tutte queste innovazioni e il cui ricordo le farà apparire ora anche più strane. Discutendosi qui il bilancio del 1901, in seguito alle sagge e coraggiose osservazioni fatte dall'illustre e compianto nostro collega senatore Cremona, io proposi un ordine del giorno, a cui posero la loro firma anche autorevoli senatori, e che accettato dalla Commissione del bilancio e dal ministro ebbe l'alta approvazione del Senato. Esso suonava così: « Il Senato « fa voti perchè il Governo nomini una Commissione nella quale anche il Parlamento abbia « i suoi rappresentanti, incaricata di coordinare « tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti concernenti l'istruzione pubblica, con « l'intento principale di rendere più coerenti « e più stabili i suoi ordinamenti ».

Ora, dopo questo ordine del giorno è venuta tutta quella valanga di mutazioni che voi co-

noscete. Ma io spero che il ministro, il quale ha fatta, come già dissi, una così lucida e anche coraggiosa esposizione dei mali derivati dai troppo rapidi e frequenti mutamenti, non vorrà commettere lo stesso errore.

PIERANTONI. Domando la parola.

CANTONI. Forse il ministro precedente, persuaso vivamente della bontà di alcune riforme che voleva attuare, disperando di poterle ottenere nel modo voluto dal citato ordine del giorno, ha creduto necessario di ricorrere ai decreti Reali; ma il risultato infelice che, indipendentemente dal valore intrinseco delle riforme stesse, egli ha avuto, deve persuadere, parmi, il suo successore che non basta essere convinto della bontà di una innovazione perchè questa penetri nel paese e sia accettata.

Ora vengo all'altra questione, quella che concerne la libertà nell'istruzione superiore.

Parrà strano veramente che si facciano voti per una maggiore libertà nell'istruzione superiore, parendo a molti che ve ne sia già anche troppa. V'è davvero una libertà che il nostro Governo ha sempre o quasi sempre rispettata nell'Università, più forse del Governo di altri paesi anche tra i più avanzati in civiltà, come la Germania, ed è la libertà del pensiero scientifico, del pensiero filosofico e religioso.

È questo un legittimo vanto del nostro Governo e noi lo dobbiamo riconoscere con piacere.

Ma nelle nostre Università si lascia ancora troppo sovente un'altra libertà, la libertà negli studenti, non solo di scioperare, ma di far cessare in certi periodi le lezioni in modo che anche coloro i quali sarebbero disposti a seguirle non lo possono. Questa libertà, se così stranamente la si può chiamare, non è mai abbastanza deplorata.

Ma vediamo ora quali sono le libertà veramente mancanti. Anzitutto non c'è libertà negli insegnamenti; del che è una prova evidente lo stesso discorso del collega Del Giudice. Vedete da esso come il ministro si arroga la facoltà di prescrivere ai professori in quanti anni devono fare il loro corso e che estensione vi devono dare. Si è visto perfino nei regolamenti speciali (molto opportunamente sospesi dal ministro) che il Governo si era fatto addirittura arbitro di determinare l'indirizzo che questa o quella scienza deve avere, di giudicare dell'impor-

tanza maggiore o minore dell'una o dell'altra; ha detto: questa deve essere studiata per due anni, quella per un anno, quell'altra tolta addirittura e questa aggiunta di nuovo. Un mio collega, alla cui disciplina il nuovo regolamento aveva levati quasi tutti gli scolari, ebbe a scrivermi con profonda amarezza che se le condizioni di famiglia glielo avessero permesso, avrebbe chiesto subito il riposo, e mi domandava se poteva il Governo di suo pieno arbitrio fare di tali innovazioni scientifiche e didattiche e togliere con un decreto ad una cattedra tutta la sua importanza? — Certo lo poteva pel principio logico *che ab esse ad posse valet consequentia*. Ma questo arbitrio è deplorabile e contrario affatto al principio di libertà scientifica che è essenziale alle Università.

Se un giovane vuol fare l'avvocato, deve studiare il Codice civile e penale, ed i due Codici di procedura, e per questo non fa neanche bisogno di dirglielo e d'imporglielo. Certamente li studierà. Ma quanto alle materie di puro carattere scientifico, il Governo può e deve certo pretendere che i giovani, secondo le varie professioni, le posseggano in un certo grado, posseggano insomma una conveniente coltura e nelle loro professioni non diventino dei semplici mestieranti; ma voler stabilire per tutti, quanto di una materia debbono studiare e quanto dell'altra, specialmente per quelle che non si attengono strettamente alla professione, mi par affatto contrario alla natura degli studi universitari.

Ma per un altro lato io vedo poco rispettato nel regolamento universitario il principio di libertà; cioè per riguardo all'autonomia che colla libertà è strettamente congiunta, o ne è, entro certi limiti, una condizione necessaria.

Ora, se noi paragoniamo gli ordinamenti attuali coi passati dovremo riconoscere che riguardo all'autonomia siamo andati indietro anziché avanti. Noi abbiamo copiato tante cose cattive dalla Francia e non abbiamo saputo copiare la grande riforma che ha fatto in questi ultimi anni nelle sue Università, che anzi non erano più neanche Università ma semplici Facoltà, tanto che il Paulsen nella sua splendida relazione generale presentata all'Esposizione di Chicago sulle Università tedesche, poteva dire che le più piccole di queste, come quelle di Marburg, di Iena, di Giessen, ecc. valevano

sotto il rispetto scientifico quanto quella di Parigi, mentre tutte le altre Facoltà disseminate per la Francia erano pure scuole professionali.

Esse per verità valevano allora sotto il rispetto scientifico poco più dei nostri licei ed erano, lo possiamo dire, molto inferiori alle nostre Università. Ma ora in meno di dieci anni le cose si sono intieramente trasformate e si sono trasformate specialmente per la legge del 1896 che ricostituì le Università secondo l'antico tipo distrutto da Napoleone I, e diede ad esse e alle Facoltà in esse contenute una larga, se non completa, autonomia amministrativa e didattica.

Questa legge brevissima, composta di quattro o cinque articoli, diede alle Università francesi un impulso straordinario, ne creò o rinviò l'indirizzo scientifico e suscitò in esse una vita nuova e per ogni rispetto più gagliarda e feconda. Anche dal punto di vista finanziario le cose migliorarono, perchè avendo la legge concesso alle Università di possedere, ricevere in dono, ecc. e di disporre di ciò che ricevevano, sorse anche nei privati una nobile gara, come avviene specialmente in America, per aiutarle coi loro doni o lasciti; e la stessa Università di Parigi, pur così ricca, aperse una sottoscrizione per ricevere i contributi dei privati a vantaggio del suo insegnamento.

Anche in Italia abbiamo avuto un grande tentativo di fare qualche cosa di simile, e anche più, col celebre progetto Baccelli. Era un progetto da una parte forse troppo grandioso e dall'altra con qualche difetto tecnico essenziale che ne avrebbe resi incerti i buoni risultati. Ma in ogni modo è stato un nobile tentativo.

Coi nuovi regolamenti noi siamo tornati indietro, come dissi e provo.

Già un fatto a conferma della mia affermazione è stato accennato dal senatore Del Giudice quando parlò della riduzione fatta nel Consiglio accademico che prima era composto del rettore, dell'ex-rettore, dei presidi e degli ex-presidi e adesso non è composto che dei presidi e del rettore. Ora una tale riduzione è certamente poco conforme al principio liberale. Un Consiglio accademico così ridotto potrà deliberare in modo più spiccio, ma si sente ed è meno autorevole; e vi sono ancora questi due gravissimi inconvenienti, che essendo unico il

rappresentante di una Facoltà, questo non ha il controllo di un altro collega negli affari che concernono la sua Facoltà, il che sarebbe bene che avesse, e d'altra parte, se accidentalmente manca, non vi è chi rappresenti la Facoltà in un affare magari urgente e importante. E anche quando può essere supplito dal professore anziano, questi, non essendo generalmente presente alle sedute, non può conoscer bene le cose. Per tali ragioni io credo che questa innovazione non solo sia stata contraria al principio liberale, ma anche tecnicamente sbagliata.

Ma un altro punto io voglio accennare: mentre la tendenza liberale, l'ha detto qui lo Zarnardelli, mira giustamente a sostituire alle nomine governative le elezioni popolari, nelle Università si è fatto proprio il cammino inverso. Noi abbiamo dato a tutti i comuni, anche i più piccoli (come dissi qui al ministro Nasi, e non è quindi un'osservazione nuova che faccio) la facoltà di nominarsi il proprio sindaco; ed invece i rettori, secondo il regolamento vigente, dovrebbero essere nominati direttamente dal Re senza nessuna designazione dei Corpi universitari. Si dirà che in ciò il regolamento non ha fatto altro che attenersi strettamente alla legge Casati; ma questa dice senz'altro che i rettori e i presidi sono nominati dal Re; mentre il regolamento generale dice il medesimo per i rettori, ma quanto ai presidi li fa proporre dalle Facoltà. È evidente dunque che si voleva tra gli uni e gli altri fare una differenza: c'era sicuramente il proposito di deferire al solo ministro la nomina dei rettori, e quando si mutò avviso e si vollero chiamare i Corpi accademici alla designazione del rettore s'impose loro la strana condizione di scrivere quattro nomi sulla scheda, pena la nullità.

Si dirà da qualcuno che non sarebbe poi gran male che i ministri nominassero i rettori, assumendone essi la responsabilità davanti al Parlamento. Ma tutti sanno ormai a che cosa si riduce questa responsabilità. Nei casi ordinari nessun deputato o senatore va ad esaminare le centinaia di atti singoli che deve compiere un ministro. Solo quando si tratta di qualche atto che per ragioni speciali leva rumore o produce scandalo, si alza un deputato, per solito dell'estrema Sinistra, a interrogare un ministro. Del resto anche in questi casi

generalmente chi rompe non paga e gli stracci vanno all'aria.

Un altro peggioramento concerne i diritti del Corpo accademico. Secondo l'antico regolamento Boselli poteva convocarsi il Consiglio accademico dietro istanza di due professori per Facoltà. Ora questo diritto non è più ammesso dal nuovo regolamento.

Tralascio poi forse il fatto più grave, quello cioè di aver avvocato al Ministero direttamente la nomina delle Commissioni di concorso, perchè verrà l'occasione di parlare di ciò, quando discuteremo la legge già citata, concernente gli straordinari, e vengo senz'altro a parlare della libertà degli scolari. Ho già accennato alla libertà deplorabile che hanno, ma è innegabile che essi non hanno poi certe libertà che dovrebbero avere. Io mi trovo in un certo imbarazzo a discorrere di queste cose in questo momento in cui si manifestano tra gli studenti delle agitazioni che io sono ben lungi dal giustificare e dallo scusare, perchè i disordini sono sempre condannabili.

Ma ciò non può impedirmi dal ripetere ciò che qui già dissi più volte, e cioè che ai nostri studenti si dovrebbe concedere una libertà di studio molto maggiore di quella che abbiano attualmente. Gli studenti delle nostre Facoltà, malgrado la varietà e molteplicità grandissima delle vocazioni e delle professioni, sono obbligati a seguire quasi tutti le stesse materie e nella stessa misura, secondo la laurea a cui aspirano. Anche nelle materie propriamente di cultura e puramente scientifiche o teoriche hanno quest'uniformità stucchevole di prescrizioni.

Ora, che i giovani vadano all'Università unicamente per acquistare i ferri del mestiere, io non vorrei certamente. Siam tutti qui, credo, dell'avviso che sia necessaria, anche per l'esercizio delle professioni, una larga istruzione scientifica; ma non per ciò è necessario obbligare gli studenti a riceverla tutti nello stesso modo e secondo un programma prestabilito.

Il principio da me sostenuto non era per verità attuato neanche nei vecchi regolamenti; ma i nuovi invece di scemare i vincoli regolamentari, li accrebbero ancora più, specialmente coll'aumentare il numero, già soverchio, degli esami. Rammenterò al Senato ciò che non solamente io ma anche altri, tra i quali

il compianto senatore Miraglia, dicemmo nell'anno 1901, in occasione dell'interpellanza Pierantoni sulle agitazioni degli studenti nell'Università di Roma: tutti eravamo concordi nel deplorare il numero degli esami che dopo la legge Casati si erano venuti moltiplicando; tutti auguravamo che si tornasse alla legge Casati; il ministro stesso non pareva dissenziente. Ma poi nei regolamenti si fece tutto l'opposto. Anzi fin d'allora io esprimevo e difendevo una teoria più radicale; cioè che fossero da abolirsi tutti, o quasi, gli esami nell'interno dell'Università, che l'Università restasse essenzialmente un corpo insegnante, e non divenisse, come diviene sempre più, un corpo esaminante.

È incredibile il numero e la complicazione degli esami, dei quali alcuni non certamente conformi alla legge, stabiliti dai nuovi regolamenti speciali, ora felicemente sospesi; oltre gli esami speciali si stabilirono degli esami di licenza, che la legge Casati non conosce affatto, colloqui, prove scritte, ecc. E gli esami di licenza avevano un effetto molto più grave di quello stabilito dalla legge Casati, perchè chi non li superava non poteva entrare nell'altro biennio. Certamente in tutte queste disposizioni ve n'era una buona e così ragionevole da doversi, in un modo o nell'altro, e meglio senza dubbio per via di legge, ristabilire, tanto più che si tratta di un provvedimento che tutti i professori della Facoltà medica da tanti anni chiedono, l'obbligo cioè per gli studenti di questa Facoltà di prendere un esame sulla fisica, la chimica, l'anatomia e la fisiologia, prima di entrare nelle cliniche. Nelle stesse Università tedesche, dove ogni esame è di regola abolito, pure questo, sotto il nome di *tentamen physicum*, è prescritto. Ma estendere questi esami intermedi, obbligatori per continuare il corso, a tutte le Facoltà e moltiplicarli come hanno fatto i regolamenti Nasi, era troppo; e quando si vuol far troppo cade tutto ed anche il buono.

Si è creduto dagli autori del regolamento della Facoltà di filosofia e lettere di fare un gran progresso liberale col dare ad essa invece di due, quattro lauree, illudendo però la legge che parla solo di due lauree, distinguendo la laurea in lettere in tre diplomi: filologia classica, lettero italiane e storia e geo-

grafia. Forse in ciò s'è voluto imitare la Germania ed altri paesi; ma l'imitazione è stata molto infelice. In Germania, nella Facoltà filosofica che comprende le nostre due Facoltà di lettere e di scienze, è obbligatorio fare nell'Università sei semestri prima di prendere gli esami di Stato; ma, durante quei semestri obbligatori, lo studente segue quei corsi che gli paiono più adatti e poi sceglie qualunque dei molteplici diplomi ed anche più d'uno senza obbligo di seguire nuovi corsi. Volendo fare delle distinzioni, i nuovi regolamenti non dovevano dimenticarne una essenzialissima: il diploma in geografia. Perchè noi non abbiamo facilmente dei buoni geografi? Perchè il geografo deve formarsi con due Facoltà, anzi con tre, con quella di lettere e con quelle di scienze e di giurisprudenza; e siccome nelle nostre Università gli studenti sono divisi come in tante squadre, secondo le varie Facoltà, in guisa che chi appartiene all'una non può penetrare nell'altra, così avviene che vi sono dei geografi fisici che non sono affatto storici, ed ignorano la statistica e l'economia sociale, e viceversa, degli storici ed economisti che ignorano la geografia fisica. Da noi quasi tutti i geografi si sono formati da sé; questo dimostra che anche con le Università male ordinate, l'ingegno italiano sa trovare in qualche modo la sua via. Ma non bisogna fidarsi troppo di questa versatilità del nostro ingegno, perchè, per esempio, gli studi matematici e fisici che occorrono ad un geografo non si possono improvvisare, e ben lo sa chi ha dovuto completare con essi gli studi fatti nella facoltà di lettere.

Invece in Germania la questione è sciolta in modo facilissimo: possono aspirare al diploma in geografia tanto coloro che si danno specialmente alle scienze naturali, quanto quelli che si dedicano specialmente agli studi storici e sociali, poichè i primi aggiungono al gruppo dei loro studi particolari qualcuno dei corsi più importanti seguiti dagli altri e viceversa, risultandone così in ogni modo due tipi diversi di geografi; il che certamente non è un male.

Ora perchè noi possiamo e in questo e negli altri casi ottenere gli stessi benefici effetti non c'è, io credo e ripeto, altra soluzione migliore che adottare anche noi il sistema degli esami di Stato. Ma se anche non si ha il coraggio di fare questo, voglia il ministro studiarsi di

ridare e conservare alle nostre Università il loro vero carattere di corpo insegnante, anziché esaminante, cercando almeno di diminuire, anziché di accrescere, come siamo venuti facendo, il numero degli esami.

Dalla soverchia molteplicità di questi derivano specialmente due cose che noi dobbiamo deplorare: i tumulti universitari e una perdita di tempo straordinaria; perchè sono per lo meno due mesi e mezzo che noi consumiamo negli esami e che sono tolti all'insegnamento, talmente ridotto ormai che, come già dissi, il nostro anno scolastico equivale al semestre tedesco.

Il ministro, nel lodevole intento di compensare il tempo perduto in causa di disordini universitari, ha, nel suo recente decreto, sancito un provvedimento ingegnoso e logico, ma che, mi rincresce dirlo, non sarà certamente eseguito.

Il ministro vuole che quando pei tumulti universitari l'Università sta chiusa per un determinato tempo, l'anno scolastico si protragga per altrettanto. Così può venire il caso che si debba insegnare anche nel mese di agosto. Ma qual ministro potrà ottenere ciò dai professori e dagli scolari? Non cerchiamo d'illuderci e speriamo che in ogni modo non ci sia bisogno di questo provvedimento.

Del resto la questione degli esami di Stato ha fatta molta strada nel nostro paese e molti professori che prima si mostravano contrari a questo sistema si sono persuasi che non vi è via migliore per rimediare ai molteplici inconvenienti dello stato attuale.

Oramai non ci è via di mezzo. O si introduce nelle nostre Università la mano militare o altrimenti bisogna lasciare agli studenti maggior libertà col necessario correttivo degli esami di Stato: chi rompe paghi. Se ci sono studenti che non studiano ne renderanno conto negli esami di Stato. Nè qualcuno mi accusi che io col sostenere l'esclusione degli esami dall'Università cerchi di dir cosa gradita agli studenti e di acquistarmi tra essi la popolarità, di cui non mi curo affatto. Anzi dirò che vi sono studenti i quali capiscono benissimo il grave peso che imporrebbe ad essi il sistema degli esami di Stato e i suoi pericoli.

Parlando una volta con alcuni di essi che chiedevano la solita sessione straordinaria d'e-

sami, dissi loro d'un tratto: « Oh, perchè non chiedete addirittura l'abolizione di codesti esami universitari? » Restarono per un po' sorpresi, credendo che parlassi per ischerzo; ma visto che vi insistevo e che parlavo sul serio, uno che conosceva le mie idee mi disse: « Lei vuole gli esami di Stato, ma questi per noi son peggio ». Ed è naturale, col sistema attuale quando uno studente ha fatto il suo esame sopra una data materia non ci pensa più; ma se invece ne deve render conto negli esami di Stato, la cosa è molto differente e più difficile, tanto più che all'esame dell'Università si porta per solito, malgrado tutte le prescrizioni contrarie, soltanto ciò che il professore ha spiegato; nell'esame di Stato invece si deve rispondere sopra un programma completo.

Cogli esami di Stato si lega poi un'altra questione gravissima della quale si sono occupati molti ed io stesso più volte, e con grande competenza, due illustri senatori, uno il compianto prof. Cremona e l'altro il senatore Villari: permettetemi di dirne anche oggi, due parole trattandosi di questione ancora insoluta.

I regolamenti nuovi hanno voluto certo far qualche cosa a pro dei liberi docenti; ma io credo che ad essi hanno dato poco più che del fumo, e anche questo in modo che a me non pare conforme alla legge. Su questo me ne appello specialmente ai giuristi, e al ministro stesso competentissimo in materia.

Il regolamento generale ha ammesso i liberi docenti a far parte del corpo universitario dei Consigli di Facoltà; ma mentre i professori e gli straordinari ne sono membri diretti, i liberi docenti vi entrano per rappresentanza. Ora, io domando anzitutto se sia conveniente questa mescolanza di professori ufficiali di cui ciascuno non rappresenta che sè stesso e di due liberi docenti che rappresentano invece i loro colleghi, forse i loro avversari; perchè si sa, i liberi docenti sono naturalmente concorrenti gli uni cogli altri e coi professori ufficiali. Si dirà che la libera docenza non deve esser intesa in questo modo, che essa, più che esercitare una concorrenza, deve essere di complemento e di sussidio all'insegnamento ufficiale. Sta bene, la libera docenza sarà anche questo, anzi deve essere anche questo; ma ciò non esclude l'altro carattere che è insito nella sua natura. In realtà essa è l'una o l'altra cosa

secondo i casi. Ora io domando se, date tali condizioni, sia logico che questi liberi docenti abbiano quei diritti a cui ho accennato.

Ma, lasciando da parte la logica e la convenienza e considerando solo la legalità, osservo che secondo la legge Casati il Corpo accademico è composto dei professori ordinari e straordinari e, dove esistono, di professori aggregati. Ora la legge Casati che pure ha il merito di avere istituiti i liberi docenti, e ne tratta a lungo, se avesse voluto che anch'essi facessero parte del Corpo accademico, l'avrebbe certamente detto in quell'articolo. Ma, data tale esclusione, come può il nuovo regolamento far intervenire i rappresentanti della libera docenza perfino nella proposta dei presidi? E come poteva il ministro ammetterli anche nella elezione del rettore? Forse la cosa, opportunamente modificata, potrebbe esser buona in un altro ordinamento, ma col nostro, quale dalle leggi è stabilito, è certamente affatto incompatibile; essa è assolutamente contraria alla lettera e allo spirito della legge Casati. Ai liberi docenti si potrebbe forse concedere di costituirsi nell'Università in un corpo speciale per l'espressione dei loro desiderati e per la difesa dei loro diritti.

Ma ciò che importa veramente perchè la libera docenza abbia una vita prospera e vigorosa e adempia a' suoi uffici, è ben altro di tutto questo. È necessario soprattutto che lo studente, entrando nell'università sia ugualmente libero e indipendente verso il professore ufficiale come verso il libero docente. Ora ciò non può avvenire coll'ordinamento vigente, in cui sta forse uno dei pochi e grossi errori della legge Casati, secondo la quale gli studenti, presso qualunque insegnante siano iscritti, debbono sostenere l'esame davanti ad una Commissione presieduta dall'insegnante ufficiale della materia. Come potrà uno quindi lasciare il corso di questo per seguire quello del libero docente? Forse, si potrebbe senza abbandonare il sistema degli esami universitari prescrivere che quando uno studente ha compiuto un corso presso un libero docente, questo intervenga come membro estraneo nel relativo esame speciale. Ma un tale sistema ha molti inconvenienti e non sarebbe certo di pratica applicazione.

Certamente è di gran lunga preferibile il

sistema degli esami di Stato, anche riconoscendone i difetti. Senza dubbio anche in questi esami di Stato interverrebbero professori; ma questi non interverrebbero in tale loro qualità; d'altra parte gli esaminatori sono diversi e mutabili e gli esami si fanno su programmi determinati noti a tutti; sicchè i candidati vi possono avere tutte le guarentigie di un equo trattamento.

Ma se sotto l'aspetto indicato il libero docente è privato di una condizione essenziale per la vita del suo corso, v'è d'altra parte nell'ordinamento vigente un altro grave errore che dà al libero docente un ingiusto vantaggio.

Lo studente infatti inscrivendosi presso un libero docente del suo non paga niente, perchè egli a qualunque corso e numero di corsi si iscriva, paga sempre una tassa fissa d'iscrizione, che va al Governo, il quale poi preleva da quelle tasse ciò che è dovuto ad ogni libero docente secondo il numero de' suoi iscritti e le ore settimanali di lezione. Il Governo paga così una cambiale tratta sopra di esso dallo studente a vantaggio del libero docente; il Governo ci rimette assai e questa perdita non assicura un vantaggio per gli studi, non essendovi con tal metodo una garanzia di serietà nella firma dello studente. Per rimediare agli inconvenienti deplorati, dal ministro Gianturco, se non erro, si era fatta una proposta che sarebbe la morte della libera docenza; la proposta cioè che lo studente, oltre pagare la tassa fissa d'iscrizione, pagasse poi la tassa per ogni corso libero a cui volesse iscriversi. Con questa proposta i liberi docenti avrebbero trovati ben pochi iscritti. Perciò io credo non esservi altra via tranne questa che è la via logica e naturale: lo studente non paghi una tassa complessiva fissa, ma paghi una tassa determinata per ogni corso cui vuole iscriversi, siano corsi ufficiali o liberi. Con questa riforma la quale è per così dire nello spirito della legge Casati non c'è dubbio che le nostre Università acquisterebbero una novella vita, i loro insegnamenti avrebbero maggior vigore, diverrebbero più vari e più nuovi, adattandosi quindi assai meglio alle nuove e più varie esigenze degli individui e della società.

In una recente discussione si è lamentato che gli studenti universitari sono troppi; ma sono troppi per quelle categorie generali di uffici in

cui si richiede la laurea. Ma se voi rendete l'Università più variata ne' suoi insegnamenti, adattandola ai tempi, la potrete rendere più moderna, senza per nulla scemarne la severità scientifica; e allora l'Università potrà essere frequentata senza inconvenienti da un numero grandissimo di studenti. E a questo proposito debbo citare un recente decreto del ministro che approvo pienamente non solo per quello che esso ha fatto, ma anche per quello che non ha fatto. Intendo parlare del decreto che concerne l'ammissione dei maestri elementari nell'Università. A molti miei colleghi potrà sembrare strana quest'ammissione; ma se si considera che nelle Università sono ammessi senza licenza liceale degli uditori i quali possono avere gli attestati dei corsi seguiti e degli esami superati e valersi di tali titoli nella loro carriera, anche senza conseguire dei veri gradi accademici, non trovo alcuna ragione di censurare il ministro per quest'atto che ha per iscopo di agevolare a quei maestri elementari che aspirano a diventare direttori e ispettori didattici, posti a loro riservati, il modo di acquistare una maggiore coltura adatta al loro ufficio. L'Università insomma non deve proporsi solo di fare dei laureati ma cercare di diffondere la coltura e certe determinate cognizioni anche tra coloro che aspirano ad uffici in cui la laurea non è strettamente richiesta. Del che ci danno imitabili esempi anche le Università straniere di paesi diversi.

Così l'Università di Grenoble apre, nel tempo delle vacanze, dei corsi speciali a pagamento per gli stranieri che vogliono imparare la lingua e la cultura francese; così l'Università di Göttinga fa quasi regolarmente un corso speciale per gli agricoltori, pel quale cinque o sei professori si accordano fra loro per dare, con un conveniente compenso, gl' insegnamenti più adatti a coloro che vi inscrivono. Il che non toglie che quei professori, oltre questi corsi scientificamente modesti, diano poi nell'Università gl' insegnamenti i più alti.

Lodo però l'onorevole ministro di non aver dato ai maestri elementari il diritto di essere nominati, col corso indicato, professori nelle scuole normali, perchè ciò sarebbe stato affatto ingiusto. E per vero come si poteva fare tale concessione ai maestri, mentre dai nostri scolari della Facoltà di lettere e di scienze si

pretendono per entrare nell' insegnamento delle scuole normali le stesse condizioni che per insegnare nei licei e nelle altre scuole secondarie, e cioè che ottengano la licenza liceale, e dopo questa facciano quattro anni e più di studi universitari con un numero non mai finito d'esami e con tasse gravose, ancora aumentate dall'ultima legge?

Questo recente decreto, fatto con equità e larghezza d' idee ad un tempo, mi dà ragione di incitare il ministro a preparare una buona volta la tanto desiderata riforma dell'istruzione superiore; una larga e coraggiosa riforma la quale sia conforme alle esigenze dei tempi. Che se tale coraggio il ministro non sente od egli credo affatto impossibile l'impresa, allora è meglio non turbare più oltre questa tormentata istruzione pubblica, lasciando le cose come sono, o meglio come erano prima dei recenti sconvolgimenti, perchè i regolamenti speciali Coppino e il regolamento generale Boselli, pur non rispondendo al nostro ideale, avevano con molta discrezione ed equanimità cercato di conciliare, come meglio si poteva, le varie tendenze in modo da contentare un po' tutti, senza scontentare del tutto nessuno. (*Vire approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Signori senatori, io mi tenni lontano dai lavori del Senato, non perchè fossi andato oltre Alpi, come parecchi credettero, ma per fisico impedimento; se non venni nell'aula vitalizia, non ho mancato alla osservanza de'doveri universitari.

Mi dolse sentire pubblicato dall'onorevole Orlando il nuovo Regolamento universitario che era stato sottoscritto dal suo predecessore sino dal mese di ottobre 1903. Sono lieto che egli l'abbia revocato, non per elezione, ma per severa necessità delle cose.

Oggi non pensavo di prendere parte a questa discussione. Ascoltando i miei egregi e valorosi colleghi ho sentito il dovere di rompere il silenzio. Se io dovessi fare il riassunto dei loro discorsi, lo dividerei in due parti. I preopinanti hanno deplorato che l'onorevole ministro non abbia del pari abolito il Regolamento generale. Entrambi han voluto discutere riforme future, che consigliano all'onorevole ministro. Dette riforme si compendiano in alcuni voti:

la restituzione dell'aumento degli insegnamenti storici, le aspirazioni del mio egregio amico, il professore Cantoni, per la libertà della scienza, la istituzione degli esami di Stato.

Io, anzichè pensare a quello che l'onorevole ministro dovrà fare nel nuovo anno scolastico 1904-1905, mi preoccupo di fenomeni che si sono già manifestati in alcune Università e che sono altrove in fermento.

Stamane nell'Università ho compiuto il mio dovere, ed ho consigliato ai giovani, che mi vogliono bene e mi ascoltano con disciplina e affetto costante, di non cedere ad esortazioni per fare proteste e disordini. Ho letto testè che nell'Università di Pavia ieri vi furono disordini tali per cui i professori furono costretti a sospendere le lezioni. Cagione del tumulto è la domanda della sessione degli esami in marzo. Gli egregi colleghi al certo non hanno letto il dispaccio, poichè essi che sono lume ed ornamento dell'Università di Pavia, meglio che pensare all'avvenire, avrebbero potuto dare qualche informazione al Senato su detti disordini e sopra i rimedi necessari.

Mi si consenta dunque che io parli, ma dirò Ministro mio, « il parlar sia indarno ».

Esordii nella vita pubblica impiegato del Ministero dell'istruzione pubblica, rimasi in quel Ministero in Torino e Firenze, sino all'anno 1864. Conobbi in quel tempo un uomo di grande merito, che molti di voi ricorderanno, il padre Giuliani, il quale insegnava la Divina Commedia illustrata per le opere e per i canti dallo stesso Dante. Quel valoroso, che era professore di letteratura italiana, frequentava il Ministero dell'istruzione pubblica, domandava una cosa modesta, piccina, che il titolo della cattedra fosse mutato in quello della « Divina Commedia ». I ministri di quel tempo, uomini probi, patrioti e scienzati di valore, risposero costantemente che neppure una parola della legge si possa cambiare con decreto ministeriale o regio.

L'Italia ebbe Roma. Tra poco tempo avrò passati trent'anni di vita parlamentare e compirò quarant'anni di insegnamento; ho seguite tutte le discussioni intorno alla pubblica istruzione, ne ricordo fra tante una che fece onore al Senato.

Il Governo nazionale dovette riordinare la « Sapienza » secondo la necessità e le aspirazioni dell'Italia nuova. Convenne più tardi usare ri-

guardo ai professori dell'antico regime che avevano diritti acquisiti e disciplinare l'Ateneo della capitale secondo la legge universitaria comune.

Il Ministero presentò una legge al Senato che equiparava l'Università di Roma e quella di Padova alle altre Università della nazione. Si discusse se conveniva dare al Governo la potestà di aumentare le cattedre. In quella discussione parlarono il Menabrea e Salvatore Tommasi, e tra i viventi il nostro Cannizzaro a cui auguro lunga e florida salute; parlò Terenzio Mamiani. Tutti concordi deliberarono di tenere limitato il numero dei professori, perchè non è nel numero molto esteso dei professori titolari, che si può trovare l'ottimo insegnamento, ma noi pochi ingegni privilegiati.

Tra gli altri in quel giorno il nostro Vitelleschi parlò la prima volta, e poi ebbe il merito di parlare spessissimo. Si osservò che la Università romana si trova vicina al Governo centrale. Nessuna cosa più pericolosa di questa vicinanza dell'Università alla Minerva ed alla sede della vita politica, perchè si stimarono facili le ingerenze parlamentari, possibili le facilitazioni per aumentare il corpo degli insegnanti senza necessità, per fare piacere ad amici e a partigiani. Insegnare è cosa facile, ma insegnare bene, con amore, con assiduità, facendo funzionare bene il cervello, non è cosa altrettanto facile. Il Senato, parte del potere legislativo, e la legge deliberata comandarono che non fosse aumentato il numero degli insegnamenti senza altra legge. Vennero dipoi i ministri, i quali vollero aumentare gli insegnamenti con offesa della legge e con danno della cultura nazionale. Io sempre mi opposi a questi arbitrii dicendo: Se potevano istituire insegnamenti complementari quali sono contemplati nella legge della pubblica istruzione, ma che non era lecito aumentare gli insegnamenti obbligatori.

Io, cultore degli studi storici, riconosco che detti studi si sono di molto aumentati, specialmente dopo l'abolizione della doppia censura, la politica e la religiosa, ma conviene distinguere la portata delle menti dei giovani che cercano il diploma per utilità professionale, dall'insegnamento che può servire ad accrescere la cultura nazionale. A torto si censura la legge Casati dicendo: come mai è possibile che l'istruzione

superiore possa servire nello stesso tempo ad indirizzare la gioventù, già fornita delle nozioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private, per le quali si richiede preparazione di studi speciali, e ad accrescere la cultura generale della nazione?

Più volte richiamai l'attenzione dei ministri e dei colleghi sull'articolo 46 che trova il suo svolgimento nell'articolo 141. Per la concordia delle due sanzioni si raccoglie che gli esami necessari per ottenere dalle Università certificati brevetti e patenti che diano abilità all'esercizio di alcune particolari arti e professioni e uffici di Stato, debbono essere determinati dai regolamenti, mentre altri insegnamenti debbono servire per l'aumento degli studi. Questo sistema propose la Commissione che preparò la legge, la quale prese il nome dal Casati. La legge volle dividere gli studenti che in Germania si chiamano gli *studenti della pagnotta*, dagli studenti che possono aspirare a maggiori ideali, alla vita politica, alla vita sociale, a speciali magistrature, alla diplomazia, e via dicendo. Non si volle comprendere che l'insegnamento complementare non deve cercare il gran pubblico degli studenti, ma che deve cercare i pochi magnanimi, a cui la vita dello studio non è avara nè ingrata, gli ingegni forti, che aspirano al pubblico insegnamento.

Non si vollero gli esami per gruppi, non si volle applicare gli articoli da me ricordati; onde i 14 insegnamenti furono aumentati fino a 21 o 19, chè non so dire il numero preciso. Non è possibile con tante divisioni di studi ottenere buoni studenti, bene preparati, quando non si può aumentare di altri due anni la durata degli insegnamenti di diritto. Il ministro può ordinare gli insegnamenti complementari e liberi, ma non può aumentare cattedre e insegnamenti obbligatori.

L'egregio mio amico, il senatore Del Giudice, deve riconoscere che quando si ha la pretesa di volere uno storico del diritto romano, uno storico del medio evo, ed altri storici, dividendo le grandi fasi dell'evoluzione degli Stati e della umanità, non sia possibile sol perchè in una Università si permette un insegnamento speciale di trovare venti e più persone idonee a simiglianti insegnamenti per tutte le altre Università. Lontano mi trarrebbe la indicazione

de' libri sinora composti, poveri davvero, fatta qualche rara eccezione. E chi può credere che ciascuna di tali storie possa essere appresa in quaranta e più lezioni? Quindi l'aspirazione ai grandi insegnamenti scientifici non si ottiene con disposizioni generali, nè non bisogna pretendere che il ministro con regolamenti violi la legge e aumenti cattedre. Se l'onor. Orlando avrà la fortuna in questo mare periglioso della cosa pubblica di portare a salvamento una legge di riforma dell'istruzione superiore, io l'accompagnerò in Campidoglio a ringraziare i Numi.

Ora bisogna pensare ai danni presenti. Io vo' ricordare agli egregi colleghi, che noi abbiamo l'immatricolazione degli studenti per sanzione di legge e che il regolamento Boselli, che disciplinò questa immatricolazione, comandò che bisognava compierla nel mese di dicembre. Si usò anche un po' di tolleranza e si rese tempo utile il mese di gennaio. Il professore doveva dare una prima firma ai giovani i quali si presentavano a scuola. Presso alla fine dell'anno scolastico il professore deve dare la firma di diligenza, senza la quale il giovane non può essere ammesso agli esami. Gli Annuari dell'Istruzione pubblica e i discorsi dei rettori bandiscono la menzogna ufficiale. Ogni rettore che inaugura l'anno accademico celebra l'aumento della popolazione universitaria. Ma questo aumento della popolazione studiosa quando avviene? Nell'ora prossima all'incominciamento degli esami. Uscite fuori il Senato, onorevoli colleghi, girate a sinistra onor. colleghi, guardate nella vetrina di un legatore di libri che ha la bottega presso all'Università, e camminate più oltre; vedrete una libreria. I due mercanti vendono *dispense*. Non pensate che siano dispense canoniche, nè consigli di cura per certe malattie, no! Sono i sunti delle lezioni che alcuni studenti fanno spesso incoraggiati dai professori.

Il maggior numero degli studenti per abbonamento ne aspettano l'invio. Per l'assenza sistematica dalla scuola il maggior numero che rimanesse in provincia sente la necessità di fare mancare le lezioni per avere poca materia apparecchiata all'esame quando per eccezione viene nella capitale. I disordini che rendono necessaria la chiusura degli atenei sono il mezzo conducente al reo fine. Due sono i periodi nei quali le categorie degli assenti si

presentano all'Università. Vengono verso la fine di febbraio, perchè la gioventù ama divertirsi. Si divertono i vecchi, bisogna quindi riconoscere l'amore per qualche svago ai giovani. Poichè contro la legge si dichiarò che si possa ordinare una sessione straordinaria nel mese di marzo, i giovani dei quali parlo fanno ora tumulto perchè si deve stare all'osservanza della nuova legge. Ma, abolita la sessione di marzo, sono sorti i tumulti di Pavia, che forse avranno eco in qualche altra città. Di chi la colpa, o signori? Dei ministri che hanno violato la legge, di coloro i quali non hanno saputo a tempo far capire agli Italiani che la legge dev'essere la regina dei cuori, e ch'essa è la forza delle Nazioni. I tumulti riescono a danno dei giovani che hanno l'amore dello studio, e che sono assidui. Vi assicuro che sono fior di gioventù quelli che sono presenti nell'Università, diligenti, assidui, affezionati ai loro professori. Io ne ho 79, li conosco uno per uno rispettosi e buoni.

Ma come, verranno dalla provincia, dalle castella, dai vicini e lontani borghi quelli che vogliono esami solleciti, fatti sopra dispense, faranno tumulti. Si chiude l'Università, ma chi saranno i puniti? Gli studenti diligenti ed i professori, perchè si vorrebbe prolungare l'anno accademico per il tempo in cui gli atenei restano chiusi, soffrirebbero danno. Ma che? Siamo ancora al tempo in cui il Re di Francia per le mancanze commesse dal Delfino, faceva punire altro fanciullo che gli siedeva daccanto? Per me questa disposizione non esiste. Io fo il mio dovere fino al mese di luglio, ed obbidisco alla legge e ai regolamenti che non offendono la legge.

Al presente abbiamo da un lato il ministro che ha voluto mantenere una forza di coazione ingiusta, contraria alla legge; dall'altro lato la gioventù che si affanna per ottenere un diploma. Pel possesso di tale diploma avviene che in un concorso di scritturale appo le ferrovie si presentano centinaia di laureati. Altra volta dissi le ragioni di questo aumento della popolazione universitaria, specie di proletariato universitario. Noi siamo la nazione delle grandi città; sorsero numerosi istituti d'istruzione famigliari, che nascondono istituti clericali di insegnamento; si permise che tutti i seminari possano avere l'insegnamento liceale, per modo

che dalle famiglie dei sacrestani, dalle classi degl'inservienti escono seminaristi, un numero immenso di studenti bramosi di aspirare alle carriere liberali, agli uffici di Stato. I genitori di questa umile gente non hanno la possibilità di tenerli a studio nelle capitali, onde profittano del contrabbando delle dispense che ha preso il posto del libro e della cattedra. Gli esami per ironia meritano questo. Non si può essere rigorosi; bisogna essere giusti. Io lo fui, ma se non tutti i colleghi che hanno l'istesso petto parato ad ire invereconde, e si è formata un'atmosfera universitaria proclive a pietà per le povere classi derelitte di giovani che corrono lungo il corridoio delle Università leggendo le sinopsi, sforzandosi a rispondere a quel tanto che è il programma minimo di un esame, giuoco di memoria, quale ceto dirigente preparate alla nazione!

Io dissi queste ed altre cose al ministro Coppino al 4 dicembre 1885, dissi maggiori cose all'onor. Nasi al 23 marzo 1901, in parte ho ripetuto oggi dolenti verità. Ma lo so: vi sono momenti tristi per la vita delle nazioni, in cui tutto è abbandono, tace il sentimento della responsabilità e manca il sentimento del dovere. Io ho voluto essere logico, conseguente a me stesso. Permettetemi di ripetere cosa io dissi parlando all'onor. Coppino niente meno che 20 anni or sono: « Dall'avvenire delle Università dipende in massima parte l'avvenire del paese. Le qualità che l'insegnamento scientifico conferisce ad un popolo si sentono meglio che non si definiscano; ma è certa cosa pertanto che il paese è quello che la scuola sa essere. L'Università è il centro da cui s'irradia continuamente lo spirito di riflessione e di esame, soprattutto l'azione morale e politica di un paese. Noi vediamo gli antichi allievi delle Università salire ai primi uffici dello Stato; salire al governo della patria, alla magistratura e sedere in Parlamento. Nè bisogna credere che gli atenei non abbiano azione sopra gli strati popolari. Il redattore del giornale esso pure uscì dalle aule dell'Università e divulgò le idee che le scuole bandirono; e fare onore all'opera sua diuturna, ha bisogno d'invocare il libro del professore per dar credito alla sua impresa.

Anche il maestro di scuola riceve una parte della corrente scientifica del direttore della scuola normale che uscì dall'ateneo.

Ora dico all'onor. Orlando: Voi siete più giovane di me; restate fermo nell'orbita della legge, non vi illudete: tutti i ministri i quali credono di cedere alle correnti parlamentari e di appagare malsani interessi, potranno cadere forse dieci giorni dopo, ma porteranno dietro di loro il danno e il risentimento pubblico. Fate che finisca questa vergogna dell'insegnamento: distinguete i professori di tutti i giorni da coloro che sono i grandi scienziati. Quando avrete ricondotto l'insegnamento alla legge Casati e alla legge del 1872, penserete alle riforme. Riducendo gli arbitri, togliendo la confusione, sarete benedetti dai padri di famiglia, dalla nazione, troverete una grande soddisfazione nella vostra coscienza. Ho detto che avrete la benedizione dei padri di famiglia. Essi che sono ignari degli ordinamenti universitari, che non conoscono la ragione dei continui aumenti di cattedre, che non possono mantenere bene i figliuoli agli studi, raccolgono non buoni frutti. Basterebbe che uno di essi intimasse al ministro di dare il diploma al figlio, che ha dato gli esami voluti dalla legge, e nel caso di diniego dovrebbe fare ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato. L'onorevole Orlando (che ha lavorato a far sorgere la giurisprudenza del Consiglio di Stato quando vi andava valoroso difensore) troverebbe una dottrina propria d'avvocato che starebbe contro il ministro che non obbedisse alla legge.

Più oltre io non vo' dire. Rendo grazie al Senato del favore col quale mi ha ascoltato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. - Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione. Onorevoli senatori. La discussione, per merito degli oratori che hanno parlato e per la intrinseca gravità e dignità dell'argomento, si è considerevolmente sollevata ed allargata. Essa ha investito tutti i principali problemi che urgono sulla vita universitaria del nostro paese. Io ho inteso considerazioni sempre brillanti, spesso profonde, alle quali però il Senato intenderà che io non posso rispondere analiticamente; posso invece limitarmi a dichiarare che ne terrò alto conto come guida alla mia condotta e alle riforme che io possa escogitare e proporre.

Io debbo soprattutto concentrare il mio dire

su ciò che forma l'obbietto generale e sintetico delle interpellanze presentate, vale a dire sulla condotta da me seguita verso i regolamenti universitari, generale e speciali di Facoltà, che io ereditai dal mio onorevole predecessore. E debbo qui connettere per ragione storica, che è nel tempo stesso una ragione logica, le dichiarazioni mie attuali, con quelle fatte in quest'aula, rispondendo all'onorevole senatore Maragliano che m'interpellava ancor prima che i regolamenti Nasi fossero pubblicati.

Alcune delle dichiarazioni da me fatte allora rispondevano anticipatamente ad alcune esortazioni, che oggi mi furono dirette e vi rispondevano nel senso di affermare come io fossi fin d'allora, assumendo l'ufficio, di quelle verità perfettamente consapevoli e determinate ad osservarle. Il ricordo poi di quella mia risposta mi darà argomento per spiegare ciò che a prima vista potrebbe sembrare contraddizione fra le dichiarazioni da me fatte allora ed il provvedimento che io ebbi l'onore di sottoporre alla firma di Sua Maestà col rinvio al 1º novembre 1904 dei regolamenti speciali del 1903.

Io dissi allora, rispondendo all'onorevole Maragliano, che m'incitava a modificare il regolamento non ancora pubblicato, che io avrei cercato di astenermi gelosamente da ciò, per rispetto all'opera del mio predecessore. E ciò, non per riguardi personali, dappoichè nell'amministrazione della cosa pubblica riguardi personali che all'utilità di essa noccano, non sono dovuti; ma per un alto principio che si attiene al buon andamento del Governo, cioè eliminare quella tendenza, che si suol qualificare americanismo, per la quale chi assume il potere pare che abbia innanzi tutto per suo precipuo compito di disfare quel che ha fatto il proprio predecessore. E soggiungevo allora, che tanto più mi sarei imposto questo limite, in quanto ero convinto che danno precipuo della scuola, dalla più umile alla più elevata, è questo continuo mutare, direi sismico, degli ordinamenti nostri, e che al postutto il miglior regolamento è quello che per via di esperienze e di adattamenti si piega ai vari bisogni e alle varie necessità.

Questo dicevo allora, quando i regolamenti non erano pubblicati, ed io dovevo pubblicarli. L'onorevole Pierantoni di ciò si è doluto; ma io non poteva farne a meno; si trattava di atti

che erano costituzionalmente perfetti; essi si trovavano in via di registrazione alla Corte dei conti; era mio elementare dovere di attendere che il ciclo si compiesse.

Ma appena pubblicati, io doveti sospendere i regolamenti speciali di Facoltà; e ciò suonerebbe contraddizione con le dichiarazioni fatte all'onor. Maragliano, viceversa non sospesi il regolamento generale, e ciò suonerebbe contraddizione con me stesso. Rispondo anzitutto agli onorevoli Del Giudice e Cantoni, che senza farmene appunto, hanno dimostrato una certa sorpresa perchè, sospendendo i regolamenti speciali, non avessi sospeso il regolamento generale; ora questa apparente contraddizione cessa quando si pensi che i regolamenti speciali del 1903 per alcune parti non potevano applicarsi. Prescindo dalle censure che contro di essi sono state mosse, censure che posso chiamare generali, perchè malgrado qualche dissenso di merito, erano tutti d'accordo nella pregiudiziale: riformateli. Ma, a parte ciò, io non potevo non modificarli, in alcuna loro parte, perchè, ad esempio, il regolamento generale stesso all'articolo 65 prescrive che nuovi insegnamenti non possono stabilirsi, senza il previo stanziamento in bilancio. Questa teoria è corretta; e, indipendentemente anche dall'articolo 65 (e qui consento con le osservazioni fatte dal senatore Pierantoni) deve riconoscersi che, nuovi insegnamenti non si possono istituire se non col consenso del Parlamento. Questo corrispondeva alle dichiarazioni da me fatte ai due rami del Parlamento. Questo corrispondeva a sapienti prescrizioni della Corte dei conti, in un certo senso grande benefattrice del mio bilancio. Nondimeno il regolamento speciale della Facoltà di giurisprudenza, introduceva tre insegnamenti nuovi, dichiarando che erano necessari per la laurea. Or come potevo applicare questo regolamento speciale, io che non potevo introdurre nuovi insegnamenti, senza che il Parlamento ne fosse inteso col bilancio? Ed intanto avevo un regolamento che stabiliva: voi non potete laureare in giurisprudenza chi non ha frequentato i corsi di pratica forense civile, penale e commerciale. Ma vi era qualche cosa di più e, in un certo senso, di peggio. Io mi trovai sotto l'impero di quello che l'onor. Cantoni elegantemente definiva uno stato di necessità, quando chiamava il mio

provvedimento una deliberazione di necessità. L'Università italiana si trovava in questa condizione. Era pubblicato il regolamento del 1903, il quale, per una sua disposizione, non era applicabile agli studenti già iscritti. Siccome il regolamento era stato pubblicato in gennaio, non era dunque applicabile ad alcuno studente; ma, d'altra parte, poichè il regolamento stesso, nel dire che non era applicabile ai già iscritti soggiungeva, salvo a coloro che ne facessero volontaria scelta per opzione, avevamo quindi un regolamento applicabile, se ed inquanto. Avevamo i regolamenti del 1902 applicabili agli studenti iscritti nel 1903 ed a tutti quelli precedentemente iscritti che l'avessero voluto scegliere per via di opzione. Avevamo i regolamenti precedenti del 1876 e del 1885 applicabili a tutti gli studenti iscritti prima del 1903, salvo che non avessero per opzione scelto il regolamento del 1902-1903. Infine ci trovavamo nella necessità assoluta di modificare questo nuovo regolamento del 1903, e avrei dovuto fare il regolamento del 1904; e prescindendo anche dalle circolari, cui alludeva il senatore Cantoni, avremmo avuto quattro regolamenti simultaneamente vigenti.

Voi comprendete, onorevoli senatori, che di fronte a questo stato di cose fui costretto a prendere quella che rappresentava una deliberazione di necessità, ripeto la frase felice dell'onor. Cantoni.

Non potevo d'altra parte improvvisare modificazioni che pure erano necessarie.

Tutto ciò che non si matura non risponde al fine voluto, soprattutto, quando si tratta di questioni complesse, delicate, difficili, come questa. Riservandomi dunque di maturare nuovi provvedimenti, era necessario di lasciare in vigore una sola regola e senza fare paragone di maggiore o minore merito fra i vari regolamenti, io dissi: lasciamo in vigore quello che si è applicato di più; cioè il regolamento che vigeva dal 1876, al quale l'Università si era dopo tutto adattata, col quale si era vissuti e che se non rappresentava l'ottimo, chi non sa che il meglio è nemico del bene? Per queste ragioni sospesi i regolamenti speciali delle Facoltà; non sospesi il regolamento generale universitario perchè questa precipua ragione non concorreva.

Il regolamento generale nel complesso delle sue disposizioni, si applica *statim*, va in vi-

gore con la sua pubblicazione. Qualche provvedimento potrà non sembrare del tutto plausibile, ma intanto senza quello stato urgente di necessità, cui accennai, per una o due disposizioni, per cinque o sei articoli, a me non sembrò opportuno nè di sospenderlo (provvedimento gravissimo) nè di modificarlo. Che cosa ho in mente di fare per quanto riguarda i regolamenti speciali? L'ho dichiarato nella relazione a Sua Maestà, che precede il decreto che rinvia al 1º novembre l'applicazione dei regolamenti: bisogna coordinare, fermare, rendere per quanto si può stabile e definitivo l'assetto delle cose universitarie.

Io sono tanto compreso della necessità di mettere al sicuro il nostro organismo scolastico da queste scosse repentine, convinto come sono che nessuno organismo è più delicato dell'organismo scolastico, che ho già proposto e presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, che in una maniera che si può perfino chiamare violenta e brutale, taglia corto colla possibilità di mutamenti per uno dei rami della mia amministrazione.

Se il Parlamento mi sorregge con la sua fiducia e con la sua approvazione, è mio intendimento di creare in tal modo il *Muster*, per dirla con parola tedesca, il modello, il tipo di quello che dovrà essere il regolamento scolastico italiano, e applicarlo all'Università. Alludo al disegno di legge che io presentai alla Camera dei deputati su quell'altra materia in cui i mutamenti hanno prodotto effetti così dolorosi, cioè: gli esami delle scuole secondarie. Nel fare la relazione di quel disegno di legge io mi sono limitato per spiegarlo e difenderlo, ad una enumerazione di tutti i vari regolamenti, provvedimenti amministrativi e circolari che si sono seguiti in Italia in materia di esami di scuole secondarie. Chi legge la semplice esposizione cronologica di tutti quei regolamenti si convincerà senz'altro che è proprio il tempo di finirla. Per mezzo della legge, ha detto l'onorevole senatore Pierantoni. E intanto aggiungeva: rientriamo nella legge. Ed io cerco di rientrarvi. Ma io non so, se e come, una legge di tecnica scolastica, una legge in materia di scuole, possa superare tutti gli scogli della discussione e dell'approvazione parlamentare. Ne abbiamo avuto un esempio notevole l'altro ieri alla Camera dei deputati.

Il disegno di legge sulla nomina dei professori straordinari, il quale non faceva che consolidare ciò che in sostanza è stato fatto da moltissimi anni, un disegno di legge che la Camera dei deputati aveva già approvato una prima volta, e che il Senato aveva già approvato e che solo in seguito ad alcune modificazioni per chiusura di sessione è caduto e tornava dopo un consenso quasi universale nei principi a cui s'ispirava, questo disegno di legge di due articoli, occupò tutta un'intera giornata di discussione alla Camera!

Il giorno in cui dovessi fare in materia scolastica, universitaria o secondaria o primaria, un disegno di legge di pochi articoli, contenenti altrettante dichiarazioni di diritti non dell'uomo ma della scuola, noi onorevole Pierantoni, non avremmo ovviato agl'inconvenienti; dappoichè fatta questa legge, si dovrebbe fare il regolamento e questo regolamento sarebbe soggetto alle medesime vicissitudini che ora deploriamo. Una legge che contenga principi generali sarebbe così facilmente elusa come è stata elusa la legge Casati in quelle poche disposizioni che conteneva. Il rimedio deve essere, mi si permetta l'espressione, rimedio eroico. Io proposi quel tipo di legislazione che si attua mediante il concorso di una Commissione Reale che presenti le più alte garanzie, venendo proprio in quell'ordine di idee che io ho inteso or ora esporre, e di cui francamente ignoravo che ha un riscontro nelle deliberazioni che il Senato ha altra volta preso nella sua alta sapienza. Io non chiedo pieni poteri scolastici, io chiedo di rendere un servizio che è una necessità ed è urgente di rendere alla scuola e al mio paese. Che il regolamento venga fuori col concorso di queste o di altre solennità, e formalità non importa; aggiungete tutte le garanzie che volete, limitate come volete tutti i miei poteri, ma che questo regolamento non sia modificabile se non per legge.

Questo io intendo di fare anche per quanto riguarda gli ordinamenti universitari.

Io sono convinto che così come oggi si fa la scuola italiana non si governa, e sono disposto per questo riguardo o di ottenere radicali provvedimenti, o di dichiarare onestamente che io non mi sento di reggere quest'alto ufficio.

Fatte queste dichiarazioni, io credo di aver risposto a ciò che costituisce lo spirito infor-

matore delle due interpellanze, e credo nel complesso che delle mie dichiarazioni gli onorevoli interpellanti e l'onor. Pierantoni dovrebbero dichiararsi soddisfatti. Ma senza venire all'analisi che, come dichiarai fin dal principio del mio discorso, non potrei fare, anche per economia di discussione, non posso non manifestare all'alto consesso talune mie idee sui problemi che con tanta competenza sono stati sollevati da coloro che hanno parlato, ed io credo che anche questo possa farsi per via di sintesi senza venire a discussioni troppo particolari. Perché, in fondo in fondo è la vecchia questione che si ripresenta, l'eterna questione che ha agitato e agita le Università; la questione dell'accentramento governativo statale, o della libertà e dell'autonomia, la questione del carattere professionale delle Università, o del puro carattere di rappresentanza dell'alta cultura.

Fra questi due tipi estremi vivono e si moltiplicano tipi intermedi. Sarebbe certo altissimo compito di un ministro della pubblica istruzione di risolvere con legge organica e fondamentale, la vecchia, l'annosa, la classica questione. Non fo atto di modestia dicendo che sento gli omeri vacillare; ma ho un punto importante da rilevare, cioè che prescindendo dalla possibilità di una grande riforma che affermi definitivamente il principio dell'autonomia o che faccia delle Università, viva la logica! degli uffici di Stato, come le intendenze di finanze, le prefetture; che organizzi e disciplini l'Università come un ginnasio o un liceo, o che le riconduca alla loro figura di fonti del puro sapere; a parte dico una grande riforma in questo senso, è possibile, non solo è possibile ma di fatto deve esistere, ed esiste una politica universitaria (quest'espressione politica qui viene presa nel più alto senso scientifico), un indirizzo di Governo o verso l'autonomia, o verso l'accentramento, o verso la professionalità, o verso il puro carattere scientifico degli studi universitari. Ora in questo i regolamenti del mio onorevole predecessore hanno un carattere logico che non sarebbe giustizia di negare.

Chi dall'analisi assorga alla sintesi, chi dal caso desuma la regola, troverà questo: la tendenza del mio onorevole predecessore è stata nel senso di affermare il carattere di ufficio di Stato dell'Università, in antitesi al principio dell'autonomia; nel senso di affermare il carattere

professionale in antitesi al carattere puramente scientifico degli studi. Questa la tendenza del mio onorevole predecessore.

Io dichiaro, per dovere di sincerità, il quale prescinde da riguardi personali, essendo questione di responsabilità di Governo, io dichiaro che professo una tendenza diametralmente opposta. Tutto si coordina logicamente. Dal rettore nominato dal Governo (onor. Cantoni, se legge nel mio animo, ma che terna o quaterna! i professori debbono esser liberi di scegliersi da sé il capo), al concentramento di potere in quel rettore che rappresentava un ufficiale del Governo, e la diminuzione dei poteri del Consiglio accademico voi vedete la logica del sistema statale. Altre prove: il biennio, cioè la distinzione obbligatoria fra gli anni di studi, il traguardo introdotto nei corsi universitari da attraversarsi prima di arrivare alla laurea; la depressione dell'influenza degli studi storici, le pratiche forensi, ecc. Quelle pratiche forensi, ad esempio, mi mettevano in un grande imbarazzo per nominare il professore; ma come fo a nominare un professore di pratica forense? Se si tratta di un professore ordinario di diritto civile che non ha mai fatto l'avvocato e non sa di pratica, come l'insegnerà? Nomini un avvocato, mi si può dire; e infatti, onorevoli senatori, avevo avuto già alquante richieste per applicare l'art. 69 a degli avvocati. Ma applicando questo articolo si viene a dichiarare ufficialmente che il tale avvocato è venuto in gran fama

E voi comprendete lo Stato che dà il bollo al valore professionale a somiglianza di quegli attestati che si pubblicano in quarta pagina?

Altre prove: La nomina dei membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi è deferita al ministro; l'ordinamento con tanta arguzia rilevato dal senatore Cantoni delle Facoltà di lettere, la moltiplicazione delle lauree sotto forma di diplomi, a scopo professionale, per avvicinare di più (anche qui la ragion logica è evidente) le lauree ai fini specifici: il professore di lettere abbia il diploma di quel dato tipo, quello di filosofia quell'altro, quello di storia quell'altro ancora. Il professore di lettere italiane in un altro sotto-gruppo, quello di lettere latine in un altro e così via.

Io ho dichiarato che rappresento perfettamente l'indirizzo opposto; e se mi si chiedesse la ragione, direi, e l'espressione spero

non sembrerà una trovata retorica, che questo genere di questioni si sentono prima di tutto. Bisogna averla vissuta la vita universitaria per comprendere che l'autonomia sta ad essa, come l'aria della campagna sta alla salute degli organismi.

Qualche saggio concreto della bontà dei due metodi possiamo per altro immediatamente farlo: per esempio, il biennio. Qui l'onor. senatore Pierantoni ha la prova di ciò che dicevo un momento fa, che cioè cerco di rientrare nella legge. Perché è inutile discutere sulla bontà del biennio. Per certi ordini di studi esso è necessario, per certi altri no; ma una cosa è sicura per me, e cioè che il biennio non risponde alla legge Casati. Un articolo preciso della legge Casati, che non può dar luogo a dubbi d'interpretazione, dice: « lo studente è libero di scegliere l'ordine di studi che crede per raggiungere il grado a cui aspira ». Il che è tanto vero che per eludere il sistema della legge si è creato il grado, con il criterio cronologico di aver fatto il secondo anno. Ora ognuno vede la elusione manifesta della legge: che grado accademico è lo aver compiuto il secondo anno di studi? Allora è anche un grado accademico l'aver compiuto il primo! Il grado accademico importa un titolo che l'Università accorda e che schiude l'adito alla possibilità di una abilitazione professionale, o che rappresenta una qualità, sia pure *ad honorem*; ma l'aver fatto il secondo anno per poi passare ad un terzo, rappresenta altrettanto un grado accademico, quanto l'aver fatto il primo anno per passare al secondo, l'aver fatto il terzo per passare al quarto.

Ed anche per quanto riguarda la distribuzione degli insegnamenti in talune Facoltà, la distinzione in bienni urtava contro ciò che non di rado costituisce un'impossibilità, cioè la distinzione delle varie materie del corso universitario in vari anni.

Lo si può fare nella Facoltà di scienze, nella Facoltà di medicina, ai fini delle ammissioni alle cliniche; ma provatevi a farlo nella Facoltà di legge! Ditemi per qual ragione la storia del diritto bisogna che sia studiata nel primo biennio, e la procedura nel secondo, il diritto penale nel primo? Perché, quale è la ragione?

La libertà provvede a ciò e provvede bene, perché consente allo studente che egli adatti

l'ordine degli studi innanzi tutto al suo gusto, alle sue tendenze, a ciò che non di rado costituisce l'unica ragione della maggiore o minore difficoltà, cioè il modo con cui il professore insegna. Un medesimo insegnamento, se fatto in un modo, piuttosto che in un altro, può essere materia di primo anno, come di quarto.

Io ho un ricordo personale. Nel corso dei miei studi universitari l'insegnamento che mi fece più sudare, e che tutti riconoscevano come il più difficile, era l'enciclopedia delle scienze giuridiche che si dovrebbe frequentare il primo anno. Ma vi era un giovine professore, che veniva fresco fresco dalla Germania, e che in forma non eccessivamente chiara, costringeva quelle tremende teorie di filosofia giuridica tedesca, in un breve corso di sei mesi: ci si perdeva la testa. La statistica insegnata in una maniera, può essere persino piacevole nel primo anno, insegnata in un'altra maniera, non è agevole. Non hanno fatto di essa qualche cosa di affine alla sociologia? Qualche cosa di affine alla sua filosofia morale, onorevole Cantoni?

Lo stesso vale per quanto riguarda il numero di anni della durata di un insegnamento.

Vengo ora alla parte a cui si riferiva più specialmente il senatore Del Giudice. Intendiamoci. Come mia tendenza individuale io sarei per un ordinamento in cui lo studente possa scegliere quei corsi che vuole, seguirli per quel numero di anni che crede; è questa un'affermazione alta di libertà. Per me ogni cattedra è una fonte di sapere cui ognuno attinge per quel che gli bisogna. E non vi è un individuo solo che abbia bisogno di sapere una determinata disciplina quanto un altro; qualunque tentativo di coazione sarebbe infelice. Fatta questa riserva, come criterio di tendenza generale, io dirò all'onorevole Del Giudice che di fronte a un sistema, il quale volesse attenuare il *surmenage* intellettuale a cui alludeva il senatore Pierantoni e stabilire un nucleo di scienze fondamentali ed una serie di altre complementari che lo integrino e lo sussidino, io potrei non attribuire alla storia del diritto quella importanza medesima che egli vi attribuisce.

Ma dato il sistema attuale, in cui, ben lungi dall'eliminare il *surmenage*, proprio il regolamento di cui discutiamo, aggiungeva di punto in bianco tre nuovi insegnamenti nella Facoltà di legge, io sono perfettamente d'accordo con

lui che l'attenuare la parte fatta alle scienze storico-giuridiche costituiva un regresso, un ritorno a tendenze scientifiche, da cui per il merito dei nostri maestri (e nel dir ciò mi riferisco qual loro intellettuale discepolo agli onorevoli preopinanti) avevamo tanto stentato per liberarci.

Noi avevamo tanto fatto per ridare ai nostri sistemi di diritto positivo quella salda struttura sistematica che prescinde dalla piccola esegesi del testo, tradizione dei commentatori del codice Napoleonico, certamente grandi nel loro genere, ma che avevano la scienza giuridica sviata dai grandi sentieri della teoria per farli disperdere nelle piccole viuzze della pratica professionale quotidiana. Ma noi che ci siamo rifatti nello studio dei grandi della scuola storica, noi che concepiamo il rapporto giuridico, non come la norma fredda scritta dal legislatore sancita in un Codice, ma come la derivazione dalla coscienza di un popolo, che si svolge, si afferma, si attua, istituiamo la pratica forense, riduciamo poi la storia del diritto in un piccolo anno, ne affidiamo l'esame ad una Commissione, in cui il professore può anche non essere rappresentato e le diamo per sorella la medicina legale!

Questo non era nei miei intendimenti e non sarà questo il criterio che mi guiderà nella ulteriore azione, che potrà essere necessaria, per procedere alla ricostituzione positiva, dopo l'atto negativo cui dovetti limitarmi per quella legge di necessità, cui l'onorevole Cantoni alludeva.

Io non posso entrare in una risposta analitica ai vari punti svolti dai diversi oratori, volli soltanto rispondere al pensiero comune che li animava. Confido di essere riuscito a far intendere il mio pensiero e confido che essi vorranno dichiararsene soddisfatti. (*Approvazioni vivissime*).

DEL GIUDICE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE. L'onor. ministro, a mio parere, ha perfettamente giustificata l'opera sua, ed io ho sicura fiducia ch'egli in qualsiasi modo, o nella forma di legge o in quella di decreto, toglierà la dissonanza così stridente che ora sussiste fra le norme del regolamento e le esigenze più incontrovertibili della scienza giuridica. Quindi mi dichiaro soddisfatto.

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. Mi associo completamente al pensiero che ha mosso il collega Del Giudice a parlare e ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che ha dato, e son lieto che egli si trovi concorde con me nel principio fondamentale che ha animato il mio discorso.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io non sono interpellante: non debbo dirmi soddisfatto, debbo dichiarare all'onorevole ministro che egli ha fatto promesse che auguro che possa compiere.

Però osservo che non mi son doluto che non abbia revocato il secondo regolamento. Ho detto solo che avrei desiderato che avesse revocato il regolamento generale.

Non credo fondata la ragione che l'onorevole ministro ha addotto per giustificare la pubblicazione del decreto Reale che approvò il secondo regolamento Nasi.

Egli sa bene che nella pratica costituzionale quando un ministro trova un decreto già sottoscritto da Sua Maestà il Re e registrato dalla Corte dei conti, può revocarlo con un decreto posteriore. E difatti l'onorevole ministro ha spesso il regolamento con un secondo decreto. In ogni modo aspetto che alle buone promesse susseguano i fatti e speriamo che ella abbia quella fortuna che io con tutto il cuore le auguro.

PRESIDENTE. Nessuno facendo proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Presentazione di disegni di legge.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Provvedimenti per la ricostruzione del campanile di San Marco e pel restauro dei monumenti di Venezia;

Conversione in governativi del ginnasio e della scuola tecnica di Città di Castello.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due disegni di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º MARZO 1904

Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1903-904 (n. 282);

Approvazione del contratto di permuta di parte dell'edificio di San Giacono con parte dell'edificio di Monteoliveto, in Napoli, stipulato tra il Demanio e il Municipio di Napoli (n. 283);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1902-903 (n. 237);

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1901-902 (n. 256);

Costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (Porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa e Forli, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (n. 277).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 6 marzo 1904 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche